



Collegio Italiano dei Chirurghi

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE del Collegio Italiano dei Chirurghi

Roma, venerdì 28 giugno 2013
ore 11.00 – 18.00 C/o Eurostars Roma æterna
Via Casilina 125 - 00176 - Roma

Ordine del Giorno:

- *Comunicazioni del Presidente*
- *Modifiche di Statuto*
- *Modifiche di Regolamento*
- *Programmazione e tempi per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo*
- *Resoconto delle attività dell'Ufficio Stampa*
- *Approvazione del Bilancio*
- *Ammissione Nuove società*
- *Esclusione delle Società morose*
- *Varie ed eventuali*

Sono presenti in rappresentanza del Collegio:

- Il **Marco d'Imporzano** (SIOT), *Presidente*
- Il **Pietro Forestieri** (CIC), *Past President*
- Il **Carlo Sbiroli** (AOGOI), *Vicepresidente*
- Il **Marco Piemonte** (SIOeCHCF), *Vicepresidente*
- Il **Natale di Martino** (SIRC), *Segretario Generale*
- Il **Giuseppe Vespasiani** (SIU), *Segretario Tesoriere*
- Il **Roberto Tersigni** (CIC), *Presidente Commissione di Garanzia*
- Il **Pasquale Berloco** (SITO), *Commissione di Garanzia*
- Il **Vittorio Creazzo** (SICCH), *Revisore dei Conti*



Collegio Italiano dei Chirurghi

- Il **Roberto Delfini** (SINCH), Revisore dei Conti
- Il **Fausto Fiocca** delegato del Lorenzo Norberto (ISSE) , Revisore dei Conti
- Il **Marsilio Francucci** (SICADS) Commissione di Garanzia
- Il **Carmelo Massimo Misiti** (SIOT), Revisore dei Conti

In Rappresentanza delle società afferenti:

In Rappresentanza delle società afferenti:

ACIT Associazione Chirurghi Italiani Tecnologici - **Palazzini Giorgio**, Presidente

ACOI Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani - **Presenti Luigi**, Presidente

AOGOI Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani - **Antonio Chiantera**, Delegato

AOOI Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani - **Claudio Vicini**, Delegato

CIO Club Italiano dell'Osteosintesi - **Perugia Dario**, Delegato

CPACG Collegio dei Professori Associati di Chirurgia Generale - **Palazzini Giorgio**, Delegato

GIS Società Italiana di Chirurgia Vertebrale - G.I.S. - **Nicola Papapietro**, Delegato

ISHAWS Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery - **Coda Andrea**, Presidente

ISHAWS Italian Society of Hernia and Abdominal Wall Surgery - **Dalila Patrizia Greco**, Presidente onorario

ISSE Società Italiana Endoscopia di Area Chirurgica - **Cattaneo Domenico**, Presidente

OTODI Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d'Italia - **De Roberto Carlo**, Delegato

SIA Società Italiana di Artroscopia - **Allegra Francesco**, Delegato

SIC Società Italiana di Chirurgia - **Natale Di Martino**, Delegato

SICADS Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e Day Surgery - **Adelmo Gubitosi**, Delegato

SICCH Società Italiana di Chirurgia Cardiaca - **Creazzo Vittorio**, Delegato

SICCR Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale - **La Torre Filippo**, Delegato

SICG Società Italiana di Chirurgia Geriatrica - **Natale DI Martino**, Delegato

SICG Società Italiana di Chirurgia Geriatrica - **Natale Di Martino**, Delegato

SICMF Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale - **Campobassi Angelo**, Presidente

SICOB Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle malattie...- **Lucchese Marcello**, Presidente

SICOP Società Italiana di Chirurgia nell'Ospedalità Privata Accreditata - **Rea Roberto**, Presidente

SICP Società Italiana della Caviglia e del Piede - **Donato Vittore**, Presidente

SICPediatría Società Italiana di Chirurgia Pediatrica - **Calisti Alessandro**, Presidente

SICSEG Società Italiana di Chirurgia Spalla e Gomito - **Roberto Rotini**, Presidente

SICT Società Italiana di Chirurgia Toracica - **Maria Teresa Congedo**, Delegato

SICUT Società Italiana Chirurgia Urgenza e Trauma - **Pietro Forestieri**, Delegato

SIEC Società Italiana di Endocrinochirurgia- **Catania Antonio**, Delegato

SIFIPAC Società Italiana di Fisiopatologia Chirurgica - **Palasciano Nicola**, Presidente

SIGASCOT Società Italiana Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine... - **Paolo Adravanti**, Presidente

SIGO Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia-Federazione Italiana - **Antonio Chiantera**, Delegato



Collegio Italiano dei Chirurghi

SINch Società Italiana di Neurochirurgia - **Delfini Roberto**, Presidente
SIOeChCF Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico...- **Agostino Serra**, Delegato
SIOT Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia - **Attilio Rota**, Delegato
SIPAD Società Italiana di Patologia Apparato Digerente - **Natale Di Martino**, Delegato
SIRC Società Italiana di Ricerche in Chirurgia - **Natale Di Martino**, Delegato
SITO Società Italiana di Trapianti d'Organo - **Pasquale Berloco**, Delegato
SITOP Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica - **Donzelli Onofrio**, Presidente
SIU Società Italiana Urologia - **Vespasiani Giuseppe**, Delegato
SIUCP Società Italiana Unitaria di Colonproctologia - **Alfonso Carriero**, Presidente
SIUP Società Italiana di Urologia Pediatrica - **Lelli Chiesa Pierluigi**, Presidente
SIVI Società Italiana di Videochirurgia Infantile - **Alessandro Calisti**, Delegato
SPIGC Società Italiana Polispecialistica Giovani Chirurghi - **Emanuele Cigna**, Presidente

Sono altresì presenti:

Le **dott.sse Simonetta de Chiara Ruffo e Valeria Grasso**, giornaliste di AV Kronos - ufficio stampa CIC
La **dott.ssa Eliana Rispoli** segretaria del Collegio Italiano dei Chirurghi

Alle 11.00 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione al Consiglio Nazionale.

Il Presidente esprime il suo rammarico per la mancata risposta del Ministro Beatrice Lorenzin all'invito a presenziare all'assemblea del Consiglio Nazionale.

Si discute lo sciopero del 1 luglio, promosso dagli ortopedici, il CIC sostiene tale iniziativa e Marco d'Imporzano chiede che il prossimo sciopero sia accompagnato da un gesto eclatante che dia visibilità all'insoddisfazione della classe chirurgica italiana.

Il Presidente dà la parola al Past President del Collegio, Pietro Forestieri, autore del saggio tecnico *"Chirurghi Macellai e razza cialtrona? Delegittimazione e vilipendio di un patrimonio sociale"*, che illustra brevemente il libro di cui tutti i presenti sono stati omaggiati. L'opera che ha lo scopo di descrivere gli "errori medici" visti dalla parte della chirurgia ha già ricevuto numerose e prestigiose recensioni.

Si decide di pubblicare tali articoli sul portale del Collegio. Viene proposta l'acquisizione di un numero di copie tale da poterlo inviare a tutti i Membri dei Consigli Direttivi delle Società afferenti e si dà mandato alla Segreteria di farsi formulare delle proposte in merito dalla Casa Editrice.

Il Presidente dà la parola al Segretario del Collegio, Natale di Martino, che si è occupato dei rapporti con Assobiomedica per quanto concerne la razionalizzazione e la calendarizzazione degli eventi formativi per l'anno 2013. Il CIC ha messo a disposizione dei propri associati una piattaforma online in cui sono stati inseriti tutti gli eventi per l'anno 2013. La stessa piattaforma sarà utilizzata per il prossimo anno, si chiede pertanto a tutti i Presidenti una fattiva collaborazione comunicando l'attività formativa dell'anno 2014, della società presieduta, entro il 15 settembre 2013.

Il Consiglio Nazionale approva all'unanimità

MODIFICHE DI STATUTO

Il d'Imporzano dà la parola al Marco Piemonte che ha curato le modifiche sia statutarie che di regolamento.

Lo Statuto era stato precedentemente inviato a tutti i Presidenti affinché ne prendessero visione prima dell'Assemblea Nazionale. Viene letto lo Statuto in tutti gli articoli. Si rimette a seguire una copia del documento originale con le parti modificate opportunamente evidenziate:

STATUTO CIC ATTUALE

Articolo 1

Il Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.) è un ente morale apolitico, senza fini di lucro, con sede in Roma, Viale Tiziano 19, finché la SIC farà parte del CIC.

Se non interverranno proroghe, il Collegio cesserà il trentuno dicembre duemilanovantanove (31.12.2099).

Articolo 2

Scopo del Collegio è quello di contribuire a migliorare i livelli di cura dei Pazienti e di promuovere gli interessi scientifici, culturali ed organizzativi dell'area chirurgica.

Il Collegio tutela la dignità professionale e i legittimi interessi di categoria e gli aspetti giuridici e medico-legali. Il Collegio svolge una costante azione presso le pertinenti sedi istituzionali, anche attraverso i mezzi d'informazione, con l'intento di migliorare la qualità dei livelli organizzativi, in considerazione della peculiarità del lavoro chirurgico.

Articolo 3

Il Collegio è costituito dalle Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale che mantengono la loro piena autonomia scientifica, amministrativa e

STATUTO CIC MODIFICATO

Articolo 1

Il Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.) è un ente morale apolitico, senza fini di lucro, con sede in Roma, Viale Tiziano 19, finché la SIC farà parte del CIC.

Se non interverranno proroghe, il Collegio cesserà il trentuno dicembre duemilanovantanove (31.12.2099).

Articolo 2

Scopo del Collegio è quello di contribuire a migliorare i livelli di cura dei Pazienti e di promuovere gli interessi scientifici, culturali ed organizzativi dell'area chirurgica.

Il Collegio tutela la dignità professionale e i legittimi interessi di categoria e gli aspetti giuridici e medico-legali. Il Collegio svolge una costante azione presso le pertinenti sedi istituzionali, anche attraverso i mezzi d'informazione, con l'intento di migliorare la qualità dei livelli organizzativi, in considerazione della peculiarità del lavoro chirurgico.

Articolo 3

Il Collegio è costituito dalle Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale che mantengono la loro piena autonomia scientifica, amministrativa e

di legale rappresentanza.

Le singole Società ed Associazioni costituiscono il Collegio in maniera paritetica.

La composizione del C.I.C. potrà essere modificata nel tempo con l'adesione di altre Società ed Associazioni Scientifiche Chirurgiche a carattere nazionale che ne faranno richiesta, dopo approvazione da parte del C.N. con la maggioranza dei 2/3 (due terzi).

Articolo 4

Sono organi del C.I.C. il Consiglio Nazionale (C.N.), il Consiglio Direttivo (C.D.), il Presidente ed i Revisori dei Conti.

Articolo 5

Il Consiglio Nazionale (C.N.) è permanente ed è composto dai legali rappresentanti pro-tempore delle singole Società o da loro delegati che fanno parte dei Consigli Direttivi delle rispettive Società. I membri del C.N. durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni; successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati.

Il C.N. elegge fra i suoi membri il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, approva i bilanci, ammette altre Società od Associazioni e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) decreta le modifiche dello statuto e lo scioglimento del Collegio.

Il C.N. delibera altresì la proroga del Collegio.

di legale rappresentanza.

Le singole Società ed Associazioni costituiscono il Collegio in maniera paritetica.

La composizione del C.I.C. potrà essere modificata nel tempo con l'adesione di altre Società ed Associazioni Scientifiche Chirurgiche a carattere nazionale che ne faranno richiesta, **dopo accettazione da parte del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi). L'accettazione della nuova Società, valida con effetto immediato dal punto di vista operativo, sarà ratificata successivamente dal C.N. a maggioranza semplice.**

Potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale.

Articolo 4

Sono organi del C.I.C. il Consiglio Nazionale (C.N.), il Consiglio Direttivo (C.D.), il Presidente ed i Revisori dei Conti.

Articolo 5

Il Consiglio Nazionale (C.N.) è permanente ed è composto dai legali rappresentanti pro-tempore delle singole Società o da loro delegati che fanno parte dei Consigli Direttivi delle rispettive Società. I membri del C.N. durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni; successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati.

Il C.N. elegge fra i suoi membri **il Vice-Presidente (Presidente designato)**, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti, approva i bilanci, **ratifica con maggioranza semplice l'ammissione di altre Società od Associazioni già accettate dal C.D. e l'ammissione di organizzazioni ed enti morali affiliati**, decreta le modifiche dello statuto e di Regolamento e lo scioglimento del Collegio.

Solo in prima applicazione del presente Statuto il C.N. elegge anche il Presidente, che sarà sostituito nella carica, alla scadenza di mandato e, con meccanismo di automaticità, dal Vice-Presidente (Presidente designato)

Il C.N. delibera altresì la proroga del Collegio.

Il C.N. indica le linee programmatiche e verifica gli obiettivi formulati nel rispetto degli ambiti e dell'autonomia delle singole Società ed Associazioni componenti il Collegio.

Il C.N. è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, in una delle quali discute ed approva il bilancio. Il C.N. può essere convocato da un quinto delle rappresentanze del Collegio in seno al C.N. stesso.

Il C.N. fissa la quota annuale da versare al Collegio da parte delle Società ed Associazioni che lo compongono.

Articolo 6

I membri del C.N. eleggono, proporzionalmente al numero dei propri iscritti e a maggioranza qualificata 2/3 (due terzi), il Presidente, i membri del C.D. ed i Revisori dei Conti, rappresentativi delle diverse specialità.

Ciascun partecipante alle riunioni del C.N. non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 7

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti sono eletti dal C.N. fra i suoi membri e durano in carica due anni, indipendentemente dal mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni e non sono rieleggibili.

Articolo 8

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). Egli viene eletto dal Consiglio Nazionale con criteri di alternanza universitari-ospedalieri. Un rappresentante della stessa Società non può essere eletto se non dopo 4 mandati.

Il C.N. indica le linee programmatiche e verifica gli obiettivi formulati nel rispetto degli ambiti e dell'autonomia delle singole Società ed Associazioni componenti il Collegio.

Il C.N. è convocato dal Presidente almeno **una volta l'anno; in tale occasione il C.N. discute ed approva il bilancio.** Il C.N. può essere convocato da un quinto delle rappresentanze del Collegio in seno al C.N. stesso.

Il C.N. fissa la quota annuale da versare al Collegio da parte delle Società ed Associazioni che lo compongono.

Al CN possono partecipare senza diritto di voto ed elettorato attivo e passivo gli organismi ed enti morali affiliati

Articolo 6

I membri del C.N. eleggono, proporzionalmente al numero dei propri iscritti e a maggioranza qualificata 2/3 (due terzi), il Presidente, i membri del C.D. ed i Revisori dei Conti, rappresentativi delle diverse specialità.

Ciascun partecipante alle riunioni del C.N. non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

Articolo 7

Il Presidente, **il Vice Presidente**, il Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti sono eletti dal C.N. fra i suoi membri e durano in carica due anni, indipendentemente dal mandato di legale rappresentante nelle rispettive Società ed Associazioni e non sono rieleggibili **nella stessa carica.**

Il Vice Presidente eletto dal C.N. assume la veste di Presidente Designato e assumerà automaticamente l'incarico di Presidente alla scadenza di mandato del Presidente in carica.

Articolo 8

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.). **Egli viene scelto per via elettiva dal Consiglio Nazionale con un biennio di anticipo, nel ruolo di Vice Presidente e Presidente Designato, con criteri di alternanza universitari-ospedalieri.**
Una stessa Società non può esprimere il

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno due volte l'anno e stabilisce l'Ordine del Giorno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, fissandone l'Ordine del Giorno. Egli provvede unitamente al C.D. all'ordinaria amministrazione, ed attua insieme al Segretario Generale le delibere. Il Presidente, in accordo con il Segretario Tesoriere, presenta al C.N. il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione. Il Presidente può delegare a rappresentarlo solamente un membro del C.D.. Nel caso di impedimento protratto, dimissioni o decesso, il Presidente viene sostituito dal Consigliere anziano.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, rappresentanti di diverse specialità, eletti dal C.N. tra i suoi componenti e nomina fra i suoi membri un Segretario Generale ed un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività del Collegio, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli obiettivi del Collegio.

Articolo 10

Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G.;
- pone in esecuzione le delibere del C.D.;
- redige verbali delle riunioni del C.N. e del C.D. e provvede alla loro custodia;

Articolo 11

Il Segretario Tesoriere è depositario dei beni e dei documenti contabili, predisporre e presenta il bilancio al Consiglio Nazionale previa approvazione dei Revisori dei Conti e può essere delegato dal Presidente per la firma su conti correnti, bonifici

Presidente per una seconda volta se non dopo 4 mandati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Nazionale almeno **una** volta l'anno e stabilisce l'Ordine del Giorno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno, fissandone l'Ordine del Giorno. Egli provvede unitamente al C.D. all'ordinaria amministrazione, ed attua insieme al Segretario Generale le delibere. Il Presidente, in accordo con il Segretario Tesoriere, presenta al C.N. il bilancio preventivo e consuntivo per l'approvazione. Il Presidente può delegare a rappresentarlo solamente un membro del C.D.. Nel caso di impedimento protratto, dimissioni o decesso, il Presidente viene sostituito **dal Vice Presidente (Presidente designato)**

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri e dal Vice Presidente (Presidente Designato),

rappresentanti di diverse specialità, eletti dal C.N. tra i suoi componenti e nomina fra i suoi membri un Segretario Generale ed un Segretario Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo cura il perseguimento degli scopi istituzionali, sovrintende alla gestione e indirizza l'attività del Collegio, ne amministra le sostanze e ne promuove l'incremento ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli obiettivi del Collegio.

Alle riunioni del C.D. partecipa con diritto di voto il Past President e possono partecipare, senza diritto di voto, i Presidenti Emeriti.

Articolo 10

Il Segretario Generale:

- collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G.;
- pone in esecuzione le delibere del C.D.;
- redige verbali delle riunioni del C.N. e del C.D. e provvede alla loro custodia;

Articolo 11

Il Segretario Tesoriere è depositario dei beni e dei documenti contabili, predisporre e presenta il bilancio al Consiglio Nazionale previa approvazione dei Revisori dei Conti e può essere delegato dal Presidente per la firma su conti correnti, bonifici

bancari, etc..

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale con gli stessi criteri del Presidente. Esso controlla ed approva i bilanci del Collegio.

Articolo 13

La Commissione di Garanzia è composta da un Past-President emerito delle Società od Associazioni Costituenti, figura che verrà sostituita dal II biennio dal Past-President del Collegio, e da due membri eletti tra i rappresentanti del C.N. con gli stessi criteri di elezione del Presidente.

Essa è deputata all'esame di tutte le controversie che possano sorgere in seno al Collegio e vigila affinché il Collegio stesso non leda gli interessi legittimi e l'onorabilità delle singole Società ed Associazioni.

Articolo 14

Il patrimonio del C.I.C. è costituito dalle quote annualmente versate dalle Società ed Associazioni componenti il Collegio, dai contributi volontari, dai lasciti e dalle donazioni, nonché dai proventi per le prestazioni rese a terzi. Le quote associative versate annualmente non sono trasmissibili e rivalutabili.

Articolo 15

Ciascuna Società od Associazione può rinunciare alla sua partecipazione al Collegio dandone notizia scritta attraverso il suo legale rappresentante. Il C.N. può decidere per gravi motivi l'esclusione dal Collegio di una di queste, previo parere della Commissione di Garanzia.

Articolo 16

Nel caso il C.N. decidesse lo scioglimento del Collegio, il C.D. provvederà a nominare un liquidatore, specificandone i poteri conferiti, la durata dell'incarico e l'onorario previsto. In Caso di fondi residui, questi saranno devoluti ad istituzioni di

bancari, etc..

Articolo 12

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale con gli stessi criteri del Presidente. Esso controlla ed approva i bilanci del Collegio.

Articolo 13

La Commissione di Garanzia è composta **da un Past-President emerito delle Società od Associazioni Costituenti, figura che verrà sostituita dal II biennio** dal Past-President del Collegio, **che la presiede** e da due membri eletti tra i rappresentanti del C.N. con gli stessi criteri di elezione del Presidente.

Essa è deputata all'esame di tutte le controversie che possano sorgere in seno al Collegio e vigila affinché il Collegio stesso non leda gli interessi legittimi e l'onorabilità delle singole Società ed Associazioni.

Articolo 14

Il patrimonio del C.I.C. è costituito dalle quote annualmente versate dalle Società ed Associazioni componenti il Collegio, dai contributi volontari, dai lasciti e dalle donazioni, nonché dai proventi per le prestazioni rese a terzi. Le quote associative versate annualmente non sono trasmissibili e rivalutabili.

Articolo 15

Ciascuna Società od Associazione può rinunciare alla sua partecipazione al Collegio dandone notizia scritta attraverso il suo legale rappresentante. Il C.N. può decidere per gravi motivi l'esclusione dal Collegio di una di queste, previo parere della Commissione di Garanzia.

Il C.N. decide altresì d'autorità l'esclusione dal Collegio di una Società o Associazione, dopo due anni di morosità della stessa nel pagamento della quota di iscrizione al C.I.C.

Articolo 16

Nel caso il C.N. decidesse lo scioglimento del Collegio, il C.D. provvederà a nominare un liquidatore, specificandone i poteri conferiti, la durata dell'incarico e l'onorario previsto. In Caso di fondi residui, questi saranno devoluti ad istituzioni di

beneficenza o con finalità analoghe a quelle del CIC.

Articolo 17

Per quanto non previsto dagli articoli del presente statuto valgono le norme del regolamento e le disposizioni di legge vigenti in materia.

beneficenza o con finalità analoghe a quelle del CIC.

Articolo 17

Per quanto non previsto dagli articoli del presente statuto valgono le norme del regolamento e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio Nazionale approva all'unanimità le modifiche discusse

MODIFICHE DI REGOLAMENTO

Anche il regolamento era stato precedentemente inviato a tutti i Presidenti affinché ne prendessero visione prima dell'Assemblea Nazionale. Viene letto il regolamento in tutti gli articoli. Si rimette a seguire una copia del documento originale con le parti modificate opportunamente evidenziate

REGOLAMENTO CIC ATTUALE

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1. Ordinamento

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.).

SOCI

Articolo 2 – Requisiti

1. In applicazione dell'Art. 3 dello Statuto, possono diventare Soci del Collegio Italiano dei Chirurghi le Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale.

Articolo 3 – Ammissione

1. La domanda di ammissione al C.I.C. deve essere corredata da idonea certificazione e firmata dal Legale Rappresentante della Società richiedente.

2. L'ammissione di una Società od Associazione deve essere approvata dalla maggioranza dei 2/3 del Consiglio Nazionale (C.N.) del Collegio Italiano dei Chirurghi.

REGOLAMENTO CIC MODIFICATO

AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1. Ordinamento

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare compiutamente, nel rispetto delle norme statutarie, l'organizzazione, il funzionamento e l'attività del Collegio Italiano dei Chirurghi (C.I.C.).

SOCI

Articolo 2 – Requisiti

1. In applicazione dell'Art. 3 dello Statuto, possono diventare Soci del Collegio Italiano dei Chirurghi le Società ed Associazioni di Chirurgia a carattere nazionale **potranno essere riconosciuti come affiliati al CIC organismi ed enti morali inerenti la chirurgia, a carattere nazionale, senza diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma senza versamento di quota annuale.**

Articolo 3 – Ammissione

1. La domanda di ammissione al C.I.C. deve essere corredata da idonea certificazione e firmata dal Legale Rappresentante della Società richiedente.

2. L'ammissione di una Società od Associazione **deve essere accettata da parte del Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi). L'accettazione della nuova Società, valida con effetto immediato dal punto di vista operativo,**

Articolo 4 – Quota Sociale

1. A norma dell'art. 5 dello Statuto, le Società od Associazioni associate al CIC sono tenute al pagamento della quota sociale annuale anticipata, proporzionalmente al numero degli Iscritti alle singole Società od Associazioni. La quota sociale versata

consente l'attribuzione di un numero di voti corrispondenti, ai fini del computo della validità assembleare del Consiglio Nazionale e delle votazioni o delle elezioni in questo ambito effettuate, secondo lo schema seguente:

- € 500,00 per Società od Associazioni che abbiano meno di 500 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (1 voto),
- € 1.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 501 a 1000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (2 voti),
- € 1.500,00 per Società od Associazioni che abbiano da 1001 a 2000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (3 voti),
- € 2.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 2001 a 4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (4 voti),
- € 2.500,00 per Società od Associazioni che abbiano più di 4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (5 voti).

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, invece, il voto espresso è unitario, a prescindere dal numero degli iscritti.

2. La quota annuale è decisa dal Consiglio Nazionale del C.I.C.

3. Il Consiglio Direttivo, per esigenze di bilancio, può proporre la modifica della quota sociale. La delibera va assunta con la maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale ed ha effetto a decorrere dall'anno finanziario successivo.

4. Ogni eventuale contributo, in misura fissa o percentuale, in situazioni straordinarie può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

sarà ratificata successivamente dal C.N. a maggioranza semplice

Le medesime norme valgono per l'affiliazione

Articolo 4 – Quota Sociale

1. A norma dell'art. 5 dello Statuto, le Società od Associazioni associate al CIC sono tenute al pagamento della quota sociale annuale anticipata, proporzionalmente al numero degli Iscritti alle singole Società od Associazioni. La quota sociale versata

consente l'attribuzione di un numero di voti corrispondenti, ai fini del computo della validità assembleare del Consiglio Nazionale e delle votazioni o delle elezioni in questo ambito effettuate, secondo lo schema seguente:

- € 500,00 per Società od Associazioni che abbiano meno di 500 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (1 voto),
- € 1.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 501 a 1000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (2 voti),
- € 1.500,00 per Società od Associazioni che abbiano da 1001 a 2000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (3 voti),
- € 2.000,00 per Società od Associazioni che abbiano da 2001 a 4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (4 voti),
- € 2.500,00 per Società od Associazioni che abbiano più di 4000 Iscritti in regola con gli obblighi contributivi (5 voti).

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, invece, il voto espresso è unitario, a prescindere dal numero degli iscritti.

2. La quota annuale è decisa dal Consiglio Nazionale del C.I.C.

3. Il Consiglio Direttivo, per esigenze di bilancio, può proporre la modifica della quota sociale. La delibera va assunta con la maggioranza dei due terzi del Consiglio Nazionale ed ha effetto a decorrere dall'anno finanziario successivo.

4. Ogni eventuale contributo, in misura fissa o percentuale, in situazioni straordinarie può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – Diritti

1. I Legali rappresentanti delle Società od Associazioni o i loro Delegati temporanei, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:

- *prendere parte alle adunanze del Consiglio Nazionale ed esprimere il loro voto;
- * prendere parte alle adunanze del Consiglio Direttivo ed esprimere il loro voto, se eletti;
- *eleggere, secondo quanto previsto nell'Art.4 del Regolamento comma 1, il Presidente, a maggioranza qualificata dei 2/3, e, a maggioranza semplice, i Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Membri della Commissione di Garanzia;
- *rappresentare, con non più di 3 deleghe, altre Società od Associazioni aderenti al C.I.C. Nel Consiglio Direttivo, invece, non sono ammesse deleghe;
- *partecipare gratuitamente ad eventuali lavori congressuali o Corsi di aggiornamento e ad ogni altra attività culturale e scientifica del Collegio;
- *ricevere le eventuali pubblicazioni del Collegio.

Articolo 6 - Morosità

1. I Rappresentanti legali o i loro Delegati temporanei di Società od Associazioni possono esercitare il diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota sociale, almeno fino all'anno solare precedente. Dopo tre anni di morosità la Società od Associazione viene dichiarata decaduta con delibera del C.D.

2. La Società od Associazione decaduta per morosità può essere successivamente riammessa per semplice delibera del C.D. previo pagamento di tutte le quote sociali insolute ovvero può presentare domanda di nuova ammissione secondo quanto stabilito dall'Art. 3 del Regolamento.

Articolo 7 - Revoca

1. Il Consiglio Nazionale può revocare, per gravi motivi e su proposta del C.D., lo status di Socio ad una Società od Associazione.

2. Sulla proposta di revoca il C.D. delibera con la

5. gli organismi ed enti morali affiliati sono esentati dal pagamento della quota sociale (a fronte del mancato godimento del diritto di voto e dell'elettorato attivo e passivo)

Articolo 5 – Diritti

1. I Legali rappresentanti delle Società od Associazioni o i loro Delegati temporanei, in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto a:

- *prendere parte alle adunanze del Consiglio Nazionale ed esprimere il loro voto;
- * prendere parte alle adunanze del Consiglio Direttivo ed esprimere il loro voto, se eletti;
- *eleggere, secondo quanto previsto nell'Art.4 del Regolamento comma 1, **il Vice Presidente (Presidente Designato)**, a maggioranza qualificata dei 2/3, e, a maggioranza semplice, i Membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Membri della Commissione di Garanzia;
- *rappresentare, con non più di 3 deleghe, altre Società od Associazioni aderenti al C.I.C. Nel Consiglio Direttivo, invece, non sono ammesse deleghe;
- *partecipare gratuitamente ad eventuali lavori congressuali o Corsi di aggiornamento e ad ogni altra attività culturale e scientifica del Collegio;
- *ricevere le eventuali pubblicazioni del Collegio.

Articolo 6 - Morosità

1. I Rappresentanti legali o i loro Delegati temporanei di Società od Associazioni possono esercitare il diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota sociale, almeno fino all'anno solare precedente. Dopo **due** anni di morosità la Società od Associazione viene dichiarata decaduta con delibera del C.D.

2. La Società od Associazione decaduta per morosità può essere successivamente riammessa per semplice delibera del C.D. previo pagamento di tutte le quote sociali insolute ovvero può presentare domanda di nuova ammissione secondo quanto stabilito dall'Art. 3 del Regolamento.

Articolo 7 - Revoca

1. Il Consiglio Nazionale può revocare, per gravi motivi e su proposta del C.D., lo status di Socio ad una Società od Associazione.

2. Sulla proposta di revoca il C.D. delibera con la

maggioranza dei 2/3, previa istruttoria della Commissione di garanzia.

ORGANI

Articolo 8 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito esclusivamente dai Legali rappresentanti pro tempore delle singole Società od Associazioni o dai loro Delegati temporanei che fanno parte del Consiglio Direttivo delle rispettive Società. I Membri del Consiglio Nazionale durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentanza nelle rispettive Società od Associazioni. Successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati od eletti.

2. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio Nazionale, a norma dell'art. 5 dello Statuto, almeno due volte l'anno; il Consiglio Nazionale può essere convocato su proposta di almeno un quinto, calcolato secondo quanto disposto dall'Art. 4 comma 1 del Regolamento, delle Società od Associazioni rappresentate nel Collegio.

3. La prima e la seconda convocazione del Consiglio Nazionale debbono essere effettuate mediante unico avviso, contenete l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle due adunanze e l'elenco degli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della prima convocazione.

4. Un Rappresentante del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea da altro Membro del Consiglio Direttivo della Società od Associazione di appartenenza, mediante delega scritta.

5. Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione di garanzia secondo le modalità previste nell' Art. 5 del Regolamento. Le elezioni di tali Organi da parte del Consiglio debbono rispettare possibilmente l'alternanza di ciascuna carica tra universitari ed ospedalieri, pubblici o privati.

maggioranza dei 2/3, previa istruttoria della Commissione di garanzia.

ORGANI

Articolo 8 - Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è costituito esclusivamente dai Legali rappresentanti pro tempore delle singole Società od Associazioni o dai loro Delegati temporanei che fanno parte del Consiglio Direttivo delle rispettive Società. I Membri del Consiglio Nazionale durano in carica per la durata del mandato di legale rappresentanza nelle rispettive Società od Associazioni. Successivamente subentreranno automaticamente i nuovi nominati od eletti.

2. Il Presidente dispone la convocazione del Consiglio Nazionale, a norma dell'art. 5 dello Statuto, almeno **una volta l'anno**; il Consiglio Nazionale può essere convocato su proposta di almeno un quinto, calcolato secondo quanto disposto dall'Art. 4 comma 1 del Regolamento, delle Società od Associazioni rappresentate nel Collegio.

3. La prima e la seconda convocazione del Consiglio Nazionale debbono essere effettuate mediante unico avviso, contenete l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle due adunanze e l'elenco degli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della prima convocazione.

4. Un Rappresentante del Consiglio Nazionale può farsi rappresentare in Assemblea da altro Membro del Consiglio Direttivo della Società od Associazione di appartenenza, mediante delega scritta.

5. Il Consiglio Nazionale elegge **il Vice Presidente (Presidente designato)**, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione di garanzia secondo le modalità previste nell' Art. 5 del Regolamento. Le elezioni di tali Organi da parte del Consiglio debbono rispettare possibilmente l'alternanza di ciascuna carica tra universitari ed ospedalieri, pubblici o privati.

Solo in prima applicazione del presente

6. Il Consiglio Nazionale elegge ogni due anni sei Consiglieri del Consiglio Direttivo scelti tra i Candidati provenienti dalla componente ospedaliera ed universitaria del Consiglio Nazionale, secondo le modalità previste nell'Art.5 del presente Regolamento.

7. Sono eletti Consiglieri i sei Membri del Consiglio Nazionale, possibilmente tre universitari e tre ospedalieri, che hanno riportato il maggior numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una diversa specialità.

8. I Membri del Consiglio Nazionale possono avanzare candidature per l'elezione al Consiglio Direttivo, senza per questo vincolare la volontà sovrana del Consiglio Nazionale.

9. Il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione dei Garanti durano in carica due anni e non sono rieleggibili come rappresentanti della stessa Società.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 6 Consiglieri.

Regolamento il C.N. elegge anche il Presidente, che sarà sostituito nella carica, alla scadenza di mandato e, con meccanismo di automaticità, dal Vice-Presidente (Presidente designato)

6. Il Consiglio Nazionale elegge ogni due anni **cinque** Consiglieri del Consiglio Direttivo scelti tra i Candidati provenienti dalla componente ospedaliera ed universitaria del Consiglio Nazionale, secondo le modalità previste nell'Art.5 del presente Regolamento.

7. Sono eletti Consiglieri i **cinque** Membri del Consiglio Nazionale, **possibilmente con rappresentanza paritetica universitaria e ospedaliera considerando l'appartenenza del presidente designato**, che hanno riportato il maggior numero di voti, possibilmente rappresentanti ciascuno di una diversa specialità.

8. I Membri del Consiglio Nazionale possono avanzare candidature per l'elezione al Consiglio Direttivo, senza per questo vincolare la volontà sovrana del Consiglio Nazionale.

9. **Il Vice Presidente**, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e la Commissione dei Garanti durano in carica due anni e non sono rieleggibili come rappresentanti della stessa Società.

10. A partire dal biennio successivo all'approvazione del presente Regolamento, il Vice Presidente (Presidente designato) del biennio precedente diventa Presidente del C.I.C. e dura in carica due anni. Non è rieleggibile come rappresentante della stessa Società.

11. Il Consiglio Nazionale verifica ed approva la eventuale suddivisione delle Società aderenti al CIC in "Gruppi omogenei" ("cluster") per affinità specialistica, per particolari ragioni di opportunità operativa in ambiti particolari e specifici, su proposta del C.D.

Articolo 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, **dal Vice Presidente (Presidente designato) e da 5**

Il C.D. elegge, tra i suoi Consiglieri, due Vicepresidenti, di cui uno, almeno, con residenza a Roma, nel caso in cui il Presidente eletto non risieda a Roma.

2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri aventi diritto al voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le proposte di modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello status di Socio del Collegio, e per le proposte di modifica della quota sociale, che devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale.

3. Il C.D., in caso di impedimento del Presidente, ne affida ad interim le funzioni ad uno dei Vicepresidenti, con preferenza per il Vicepresidente che risiede a Roma e, qualora entrambi i Vicepresidenti risiedano nella detta città o risiedano fuori di essa, secondo l'ordine di anzianità.

4. In caso d'impedimento del Segretario Generale o del Segretario Tesoriere il C.D. ne affida ad interim le funzioni ad un Consigliere.

5. Il C.D. attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale, assume tutte le decisioni organizzative, amministrative, gestionali e scientifiche e le iniziative di politica societaria necessarie a perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella scrupolosa osservanza dello Statuto della Società. Il C.D. adotta tutte le misure volte alla tutela del patrimonio e dell'immagine del Collegio.

6. E' Membro di diritto del C.D. il Past President, senza diritto di voto e non computabile ai fini della validità della riunione.

Consiglieri.

~~Il C.D. elegge, tra i suoi Consiglieri, due Vicepresidenti, di cui uno, almeno, con residenza a Roma, nel caso in cui il Presidente eletto non risieda a Roma.~~

2. Il C.D. è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei Membri aventi diritto al voto ed assume le sue deliberazioni con la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che per le proposte di modifica dello Statuto, per le proposte di revoca dello status di Socio del Collegio, e per le proposte di modifica della quota sociale, che devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea Nazionale.

3. Il C.D., in caso di impedimento del Presidente, ne affida ad interim le funzioni al Vicepresidente (Presidente designato).

4. In caso d'impedimento del Segretario Generale o del Segretario Tesoriere il C.D. ne affida ad interim le funzioni ad un Consigliere.

5. Il C.D. attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale, assume tutte le decisioni organizzative, amministrative, gestionali e scientifiche e le iniziative di politica societaria necessarie a perseguire utilmente gli scopi istituzionali, nella scrupolosa osservanza dello Statuto della Società. Il C.D. adotta tutte le misure volte alla tutela del patrimonio e dell'immagine del Collegio.

6. E' Membro di diritto del C.D. il Past President, **con diritto di voto. e non computabile ai fini della validità della riunione.**

7. Per particolari ragioni di opportunità operativa, il C.D. può proporre ed organizzare la suddivisione delle Società aderenti al CIC in "Gruppi omogenei" ("cluster") per affinità specialistica, cui delegare la rappresentanza di area specialistica nell'ambito di contrattazioni o di studio di particolari problematiche. Il C.N. ratificherà tale organizzazione operativa nella

Articolo 10 - Presidente

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ogni due anni, il Consiglio Nazionale elegge il Presidente, con criteri di alternanza universitaria-ospedaliero, secondo la modalità previste dall'Art. 5 del Regolamento. Alla scadenza del suo mandato di due anni, il Presidente non è rieleggibile. Un Rappresentante della stessa Società non può essere rieletto Presidente se non dopo quattro mandati.

2. Il Presidente rappresenta il Collegio come legale Rappresentante, presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Nazionale, è responsabile della ordinaria Amministrazione e delle attività societarie, firma i mandati di pagamento, le autorizzazioni alla riscossione e gli atti ufficiali.

3. Il Presidente può delegare la firma concernente i pagamenti e le riscossioni al Segretario Tesoriere.

4. Il Presidente dispone il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni del C.D., da comunicare agli altri Membri, almeno una settimana prima della data fissata; convoca e presiede il Consiglio Nazionale al quale relaziona sullo stato e l'attività del Collegio, almeno due volte all'anno; presiede le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Nazionale.

prima riunione utile.

Articolo 10 - Presidente

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, ogni due anni, il Consiglio Nazionale elegge **il Vice Presidente (Presidente designato)**, con criteri di alternanza universitaria-ospedaliero, secondo la modalità previste dall'Art. 5 del Regolamento. Alla scadenza del suo mandato di due anni, **il Vice Presidente (Presidente designato) diventa Presidente per il successivo biennio. Il Presidente non è rieleggibile.**

Un Rappresentante della stessa Società non può essere rieletto Presidente se non dopo quattro mandati.

Solo in prima applicazione del presente Regolamento il C.N. eleggerà anche il Presidente con elezione diretta, se lo ritiene opportuno, può prorogare per un periodo da definirsi il mandato del Presidente in carica, che comunque sarà sostituito nella carica, alla scadenza di mandato e con meccanismo di automaticità, dal Vice Presidente (Presidente designato) neo-eletto.

2. Il Presidente rappresenta il Collegio come legale Rappresentante, presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio Nazionale, è responsabile della ordinaria Amministrazione e delle attività societarie, firma i mandati di pagamento, le autorizzazioni alla riscossione e gli atti ufficiali.

3. Il Presidente può delegare la firma concernente i pagamenti e le riscossioni al Segretario Tesoriere.

4. Il Presidente dispone il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni del C.D., da comunicare agli altri Membri, almeno una settimana prima della data fissata; convoca e presiede il Consiglio Nazionale al quale relaziona sullo stato e l'attività del Collegio, almeno **una** volta all'anno; presiede le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio Nazionale.

Articolo 10 bis - Presidente Emerito

Al termine del mandato di Past President può essere conferito il titolo di Presidente Emerito su proposta ed approvazione del consiglio direttivo. Il Presidente Emerito può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di

Articolo 11 - Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in carica, dal Segretario Generale e dal Segretario Tesoriere. Esso viene convocato dal Presidente, quando necessario, per argomenti di gestione ordinaria e straordinaria. Le relative decisioni dovranno essere preliminarmente delegate o successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo

Articolo 12 - Segretario Generale

1. A norma dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, con alternanza universitaria ed ospedaliera rispetto al Presidente, un Segretario generale.

2. Il Segretario Generale:

- *collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G. del C.D. e del C.N.;
- * pone in esecuzione le delibere del C.D. e del C.N.;
- * redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.N. e del C.D.

Articolo 13 - Segretario Tesoriere

1. A norma dell'art. 9 dello Statuto il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri il Segretario Tesoriere.

2. Il Segretario Tesoriere:

- *vigila sulla contabilità della Società;
 - *provvede alla conservazione delle scritture contabili;
 - *compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale della Società che, previa controfirma dei Revisori dei conti, vanno approvati dal Consiglio Nazionale.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi dell'opera di studi commercialisti e di studi fiscalisti indicati dal C.D.
4. Il Segretario Tesoriere firma gli atti di ordinaria amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal Presidente, previa autorizzazione del C.D. Può, altresì, firmare gli atti di straordinaria amministrazione, (quali acquisti o vendita di beni, movimenti di capitali investiti, ecc.) su delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la preventiva autorizzazione del C.D. ed il parere favorevole dei

voto.

Articolo 11 - Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente in carica, **dal VicePresidente (Presidente designato)** dal Segretario Generale e dal Segretario Tesoriere. Esso viene convocato dal Presidente, quando necessario, per argomenti di gestione ordinaria e straordinaria. Le relative decisioni dovranno essere preliminarmente delegate o successivamente ratificate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Segretario Generale

1. A norma dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri, con alternanza universitaria ed ospedaliera rispetto al Presidente, un Segretario generale.

2. Il Segretario Generale:

- * collabora con il Presidente nella predisposizione dell'O.d.G. del C.D. e del C.N.;
- * pone in esecuzione le delibere del C.D. e del C.N.;
- * redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del C.N. e del C.D.

Articolo 13 - Segretario Tesoriere

1. A norma dell'art. 9 dello Statuto il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi Membri il Segretario Tesoriere.

2. Il Segretario Tesoriere:

- *vigila sulla contabilità della Società;
 - *provvede alla conservazione delle scritture contabili;
 - *compila il conto consuntivo e quello preventivo annuale della Società che, previa controfirma dei Revisori dei conti, vanno approvati dal Consiglio Nazionale.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Segretario Tesoriere può avvalersi dell'opera di studi commercialisti e di studi fiscalisti indicati dal C.D.
4. Il Segretario Tesoriere firma gli atti di ordinaria amministrazione su delega scritta rilasciatagli dal Presidente, previa autorizzazione del C.D. Può, altresì, firmare gli atti di straordinaria amministrazione, (quali acquisti o vendita di beni, movimenti di capitali investiti, ecc.) su delega speciale rilasciatagli dal Presidente, con la preventiva autorizzazione del C.D. ed il parere favorevole dei

Revisori dei Conti.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla ed approva i bilanci del Collegio Italiano dei Chirurghi.

Art. 15 - Commissione di Garanzia

La Commissione di garanzia, ispirata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è composta dal precedente Past-President del Collegio, che la presiede, e da due Membri eletti tra i Rappresentanti del Consiglio Nazionale.

Nella prima applicazione di questa norma, non essendovi un precedente Past-President, questi è sostituito dal Vice-Presidente più anziano del Consiglio Direttivo precedente.

La Commissione di Garanzia è deputata alle funzioni di esame, vigilanza e giudizio delle attività del Collegio, secondo l'art. 13 dello Statuto.

PATRIMONIO , RINUNCIA e SCIOGLIMENTO

Articolo 16 - Patrimonio

Il Patrimonio del CIC è costituito, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, esclusivamente dalle quote versate annualmente dalle singole Società o dalle Associazioni, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni o da proventi derivanti da prestazioni rese a terzi.

Art. 17 - Rinuncia o scioglimento del Collegio Italiano dei Chirurghi

La rinuncia di ciascuna Società od Associazione alla partecipazione al Collegio e lo scioglimento del Collegio sono possibili nel rispetto degli art. 15 e 16 dello Statuto.

Revisori dei Conti.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Membri effettivi e 2 supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla ed approva i bilanci del Collegio Italiano dei Chirurghi.

Art. 15 - Commissione di Garanzia

La Commissione di garanzia, ispirata ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, è composta dal past president del collegio, che la presiede e da due membri eletti tra i rappresentanti del consiglio nazionale **con gli stessi**

criteri di elezione del presidente

~~Nella prima applicazione di questa norma, non essendovi un precedente Past-President, questi è sostituito dal Vice-Presidente più anziano del Consiglio Direttivo precedente.~~

La Commissione di Garanzia è deputata alle funzioni di esame, vigilanza e giudizio delle attività del Collegio, secondo l'art. 13 dello Statuto.

PATRIMONIO , RINUNCIA e SCIOGLIMENTO

Articolo 16 - Patrimonio

Il Patrimonio del CIC è costituito, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, esclusivamente dalle quote versate annualmente dalle singole Società o dalle Associazioni, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni o da proventi derivanti da prestazioni rese a terzi.

Art. 17 - Rinuncia o scioglimento del Collegio Italiano dei Chirurghi

La rinuncia di ciascuna Società od Associazione alla partecipazione al Collegio e lo scioglimento del Collegio sono possibili nel rispetto degli art. 15 e 16 dello Statuto.

PROGRAMMAZIONE E TEMPI PER L'ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Si decide di programmare l'assemblea elettiva in data 27 settembre. L'assemblea Nazionale sarà indetta alla presenza del notaio dott. XXXXX con lo scopo di ratificare le suddette modifiche statutarie per poi procedere all'elezione del Consiglio Direttivo con i nuovi criteri approvati dall'assemblea.

Si specifica che durante questa prima attuazione saranno eletti:

- Il Presidente (Universitario)
- Il Presidente Designato (Ospedaliero)
- Il Consiglio Direttivo – 5 membri (3 universitari – 2 ospedalieri)
- La commissione di Garanzia – 2 membri
- Il Collegio dei Revisori dei Conti – 5 membri (3 effettivi + 2 supplenti)

RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO STAMPA

La società di Ufficio Stampa AV Kronos con le giornaliste Valeria Grasso e Simonetta de Chiara Ruffo, nel corso del Consiglio Nazionale del Collegio Italiano dei Chirurghi tenutosi a Roma lo scorso 28 giugno, è stata invitata ad intervenire per illustrare il resoconto del lavoro di comunicazione svolto per il CIC in 15 mesi. La relazione illustrata, supportata da una presentazione power point, è stata incentrata su due punti principali:

- 1) l'importanza oggi di avere un Ufficio Stampa permanente;
- 2) l'excurus compiuto da marzo 2012 a giugno 2013 accanto al CIC costituendo dunque una 'cassa di risonanza 'mediatica' per le principali problematiche che attanagliano la Chirurgia Italiana.

Con una intensa attività di Ufficio Stampa - AV Kronos - con impegno sia professionale che etico, per la tutela della categoria medica ma soprattutto dei pazienti, ha di fatto sostenuto numerose tematiche oggetto di confronto con le Istituzioni tra cui: l'Intramoenia Allargata, il Rischio Assicurativo, il riconoscimento delle Società Scientifiche, il Governo Clinico, il contenimento dei Dispositivi medici e tutto ciò che di negativo è scaturito dalla spending review, lo sciopero in Sala Parto e quello dei Chirurghi Ortopedici.

AV Kronos ha sottolineato, inoltre l'importanza del monitoraggio costante delle informazioni di settore volto a stimolare eventuali riflessioni e spunti così da intervenire tempestivamente nell'esprimere la posizione del Collegio sugli accadimenti del panorama relativo alla Sanità.

APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il Tesoriere Giuseppe Vespasiani illustra brevemente il bilancio, di cui tutti i partecipanti hanno ricevuto copia in cartellina.

Il consiglio nazionale approva all'unanimità il bilancio.



Il Presidente autorizza la sua pubblicazione sul sito web della Società

AMMISSIONE NUOVE SOCIETÀ E SOCIETÀ DIMISSIONARIE

La dott.ssa Eliana Rispoli, segretaria del Collegio, legge le nuove domande di ammissione pervenute:

1. SICT Società Italiana di Chirurgia Toracica - Presidente Alfredo Mussi
2. SICU Società Italiana Chirurghi Universitari - Presidente Giuseppe Pallapardo
3. ACIT Associazione Chirurgica Italiana Tecnologica - Presidente Giorgio Palazzini
4. Club delle unità di day surgery - Presidente Salvatore Massa

Il consiglio nazionale approva all'unanimità la loro ammissione

Vengono anche rese pubbliche le dimissioni della AGUI – Associazione Ginecologi Universitari Italiani

Il consiglio nazionale prende atto

ESCLUSIONE DELLE SOCIETÀ MOROSE

Decadono per morosità:

1. Club dei Due Leoni
 2. LAP-CLUB ITALIA Gruppo collaborativo italiano per lo sviluppo della chirurgia Video-Laparoscopica e delle tecniche mini-invasive
 3. SICTeCA - Società Italiana di Chirurgia Tecnologica e Computer Assistita
-

VARIE ED EVENTUALI

Viene ipotizzata la possibilità di modificare il sistema elettivo per quanto concerne il numero dei voti assegnato alle società.

Marcello Lucchese, Presidente della S.I.C.Ob., richiama l'attenzione sull'articolo 4 – del regolamento. Tale articolo stabilisce che la quota sociale versata consente l'attribuzione di un numero di voti corrispondenti, ai fini del computo della validità assembleare del Consiglio Nazionale e delle votazioni o delle elezioni in questo ambito effettuate.

Lucchese sostiene che il numero di 500 soci è troppo ampio per qualificare una società scientifica. E' intuitivo infatti che non possono essere considerate paritarie società con 30 / 40 soci rispetto ad altre magari con 499 soci. Propone quindi di distinguere la valenza delle varie società a steps di 250 soci per i primi 1000 e poi ogni 500 soci effettivi. Il numero dei soci dovrà essere certificato con dichiarazione scritta del presidente ogni anno e saranno assegnati un numero di voti corrispondenti.



Collegio Italiano dei Chirurghi

La decisione viene lasciata al nuovo Consiglio Direttivo.

Alle ore 17.00 il Presidente, verificato che tutti gli argomenti all'O.d.G. sono stati discussi, dichiara chiusi i lavori del Consiglio Direttivo.